



DETTAGLIO DELIBERA

COMMISSIONE DI GARANZIA

DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO
NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

Deliberazione n.17/31: Ryanair Limited/Fit Cisl (Segreteria nazionale). Sciopero del Personale Navigante (Piloti e Assistenti di Volo) della Società Ryanair del 7 febbraio 2017 (dalle ore 13,00 alle ore 17,00). Revoca dello sciopero, in data 30 gennaio 2017 (atto pervenuto in pari data), con riproclamazione (cfr. pos. 262/17) (rel. Bellavista) (Pos. 2386/16)

Ryanair Limited/ Fit Cisl (Segreteria nazionale). Proclamazione, in data 30 gennaio 2017 (atto pervenuto in pari data), di uno sciopero del Personale Navigante (Piloti e Assistenti di Volo) della Società Ryanair per il 23 febbraio 2017 (dalle ore 14,00 alle ore 18,00). Lo sciopero è stato proclamato per l'assoluta mancanza di relazioni sindacali in azienda (rel. Bellavista) (Pos. 262/17)

(Seduta del 16 febbraio 2017)

La Commissione, su proposta del Commissario delegato per il settore, adotta all'unanimità la seguente delibera interpretativa:

LA COMMISSIONE

PREMESSO

che la Società Ryanair è una compagnia aerea irlandese le cui funzioni organizzative e amministrative vengono svolte in Irlanda;

che, allo stato, l'Azienda non risulta avere alcun dipendente contrattualizzato in Italia;

che il personale di cui si avvale l'azienda risulta, infatti, assunto con contratti stipulati in Irlanda, e che, conseguentemente, il rapporto di lavoro è regolato dalle leggi irlandesi;

che anche le rappresentanze interne di lavoratori, presenti in ogni Paese europeo ove l'Azienda ha proprie basi, operano secondo i dettami dell'ordinamento irlandese;

che, in occasione dell'attivazione delle procedure di raffreddamento e conciliazione, ai sensi della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, da parte dell'Organizzazione sindacale Fit Cisl, l'Azienda ha dichiarato che la stessa non è riconosciuta in Ryanair, non rappresenta alcun dipendente e neppure ha diritto a farlo ai sensi della legge irlandese e, conseguentemente, non ha ritenuto di dar corso alle richieste sindacali;

che, a fronte di proclamazioni di sciopero da parte della predetta Organizzazione sindacale, la Società Ryanair ha fatto presente, altresì, che non sarà effettuato alcuno sciopero del personale di volo Ryanair; che lo stesso non sarà neppure coinvolto in ogni futuro sciopero e che, pertanto, l'Azienda garantirà un programma di volo completo nel caso di qualsiasi azione indetta da FIT CISL;

che, la Commissione, nella seduta del 10 novembre 2016, ha deliberato di precisare che l'attività posta in essere dalla Società Ryanair, limitatamente al servizio pubblico di trasporto aereo svolto nel territorio nazionale, rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni e della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo (delibera n. 14/387 del 13 ottobre 2014 G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014);

CONSIDERATO

che le regole interne della regolamentazione dello sciopero del settore del trasporto aereo sono applicabili a tutti i vettori, anche stranieri, operanti sul territorio nazionale;

che, infatti, l'articolo 1 della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, sopra citata, nel definire l'ambito di applicazione delle regole ivi previste, stabilisce che la presente regolamentazione si applica ai lavoratori, alle imprese ed alle pubbliche amministrazioni che, a qualsiasi titolo, ivi inclusi appalti, concessioni e sub-concessioni parziali o totali, concorrono alla erogazione di servizi funzionalmente connessi alle attività di aviazione civile e di navigazione aerea;

che, per tale ragione, nel procedimento, ex articolo 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni, adottato dalla Commissione ai fini dell'adozione della Regolamentazione provvisoria, è stata coinvolta anche FAIRO (Foreign Airlines Industrial Relations Organization), Associazione datoriale che rappresenta i vettori stranieri operanti nel territorio nazionale;

che, con riferimento alla Proposta prima, e alla Regolamentazione provvisoria poi, adottata all'esito del citato procedimento, nessun rilievo, in ordine all'ambito di applicazione della stessa ai vettori stranieri che operano servizio di trasporto passeggeri all'interno del territorio nazionale, è stato posto in essere dalla predetta Associazione, che ha, tra l'altro, anche partecipato all'audizione dell'8 luglio 2014;

che, nella citata Regolamentazione provvisoria sono previste anche altre disposizioni che disciplinano le attività svolte da vettori stranieri sul territorio nazionale (cfr. articoli 20 e 21: obbligo di garanzia dei sorvoli nel territorio nazionale, con riferimento a tutti i vettori aerei, obbligo di assistenza a tutti i voli intercontinentali in arrivo e a quelli internazionali in arrivo entro mezzogiorno dalla scadenza delle fasce orarie 7-10 e 18-21);

che Enac, in occasione di scioperi che interessano il servizio di assistenza al volo, nell'individuare i voli da assistere, ai sensi dell'articolo 21 della citata Regolamentazione provvisoria, ricomprende anche, tra i collegamenti (monogiornerieri da e per le isole), quelli effettuati nel territorio nazionale da vettori stranieri (Ryanair, Volotea, Vueling);

che, da ultimo, in occasione dello sciopero proclamato in Enav per il 7 febbraio 2017, risulta che Ryanair ha chiesto ad Enac, in applicazione delle regole previste dalla legge n. 146 e dalla Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, la garanzia di alcuni collegamenti da e per le isole maggiori;

che, pertanto, per *facta concludentia*, può desumersi l'acquiescenza da parte del vettore Ryanair alle regole dettate dalla citata disciplina di settore, quanto meno con riferimento ai collegamenti svolti dal vettore nel territorio nazionale;

che, in tali circostanze, l'attività posta in essere dai vettori stranieri, assurge a prestazione indispensabile, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 146;

che in un servizio pubblico essenziale, nel corso di uno sciopero, devono essere garantite le prestazioni indispensabili come individuate dalle diverse discipline di settore, al fine di garantire l'equo contemperamento dei diritti costituzionalmente tutelati richiesto dalle legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

che, conseguentemente, non è ipotizzabile alcuna ulteriore limitazione del servizio stesso derivante da discriminazioni in ordine alla cittadinanza, né con riferimento ai soggetti che erogano il servizio, né, tanto meno, con riferimento alla categoria degli utenti;

che, per quanto attiene, invece, all'impatto dello sciopero in termini di pregiudizio all'utenza, la Commissione, nella seduta del 14 ottobre 2004, ha precisato che ai fini della comunicazione all'utenza, può essere effettuato dall'azienda un giudizio prognostico circa il grado di adesione allo sciopero. E pertanto possibile che le aziende

non effettuino alcuna comunicazione allutenza, qualora prevedano che lo sciopero non incida sul funzionamento del servizio pubblico. Va da sé tuttavia che, qualora l'esercizio dello sciopero crei un disservizio allutenza di cui la stessa non sia stata preavvisata, l'azienda potrà essere sanzionata ai sensi dell'art. 4, comma 4 della l. n. 146/90 e successive modifiche (cfr. verbale n. 564);

che, quanto dichiarato, in più occasioni, da Ryanair, riportato nelle premesse, può ritenersi sufficiente ad integrare la suddetta fattispecie, potendosi astrattamente configurare quale valutazione prognostica in ordine all'impatto degli scioperi proclamati da Organizzazioni sindacali e Associazioni professionali operanti nel territorio nazionale;

che, per quanto attiene alle procedure di raffreddamento e conciliazione, di cui alla Parte IV della Regolamentazione provvisoria sopra citata, (fermo restando la già prevista esclusione dall'obbligo dell'effettuazione per gli scioperi c.d. politici) può ritenersi che l'intervento dell'Autorità amministrativa, con riferimento a vertenze non assoggettabili alla legislazione nazionale, non avrebbe alcuna utilità, non essendo ipotizzabile, nemmeno astrattamente, la loro definizione;

che, per quanto esposto in premessa, in merito all'asserita assenza di impatto degli scioperi proclamati in Ryanair da Organizzazioni sindacali italiane, le astensioni collettive riguardanti il servizio svolto nel territorio nazionale dal vettore irlandese possono, allo stato, essere assimilate alle forme alternative di azione sindacale (articolo 33), dalle quali non derivano conseguenze in ordine alla tutela dei diritti degli utenti, con conseguente applicazione della Regolamentazione provvisoria, limitatamente agli articoli 4 (preavviso minimo), 6 (revoca tempestiva) e 7 (durata massima delle azioni di sciopero);

DELIBERA

- di ribadire, preliminarmente, che, per quanto attiene al servizio pubblico di trasporto aereo svolto nel territorio nazionale, l'attività posta in essere dai vettori stranieri rientra nel campo di applicazione della legge n. 146 del 1990, e della Regolamentazione provvisoria del trasporto aereo, di cui alla delibera n. 14/387, del 13 ottobre 2014 G.U. n. 250 del 27 ottobre 2014;

- che, per quanto sopra argomentato, agli scioperi proclamati in Ryanair da Organizzazioni sindacali italiane devono ritenersi applicabili le disposizioni contenute nella citata Regolamentazione provvisoria relative al preavviso minimo (articolo 4), alla revoca tempestiva (articolo 6) e alla durata massima delle azioni di sciopero (articolo 7);

- di precisare che, nelle ipotesi in cui, Ryanair non effettui alcuna comunicazione allutenza sull'impatto dello sciopero proclamato dall'Organizzazione sindacale o escluda espressamente qualunque impatto e, invece, derivino pregiudizi nei confronti degli utenti in occasione di astensioni collettive proclamate per il personale dipendente, la Commissione procederà alla valutazione del comportamento aziendale, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni;

DISPONE

la trasmissione della presente delibera a Ryanair, a Fairo, ad Enac, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filt Cgil, Fit Cisl, Uil Trasporti, Ugl Trasporto Aereo, Usl Lavoro Privato, Anpac e Anpav, nonché ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art.13, comma 1, lett. n), della legge n.146 del 1990, e successive modificazioni;

DISPONE

, ALTRESI,

la pubblicazione della presente delibera sul proprio sito internet.

[Indietro](#)

[CONTATTI](#) [LINK UTILI](#) [CREDITI](#) [REDAZIONE](#) [MAPPA DEL SITO](#) [SCARICA PLUG-IN](#) [AUTORITÀ TRASPARENTE](#) [PRIVACY](#)



Realizzazione Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.